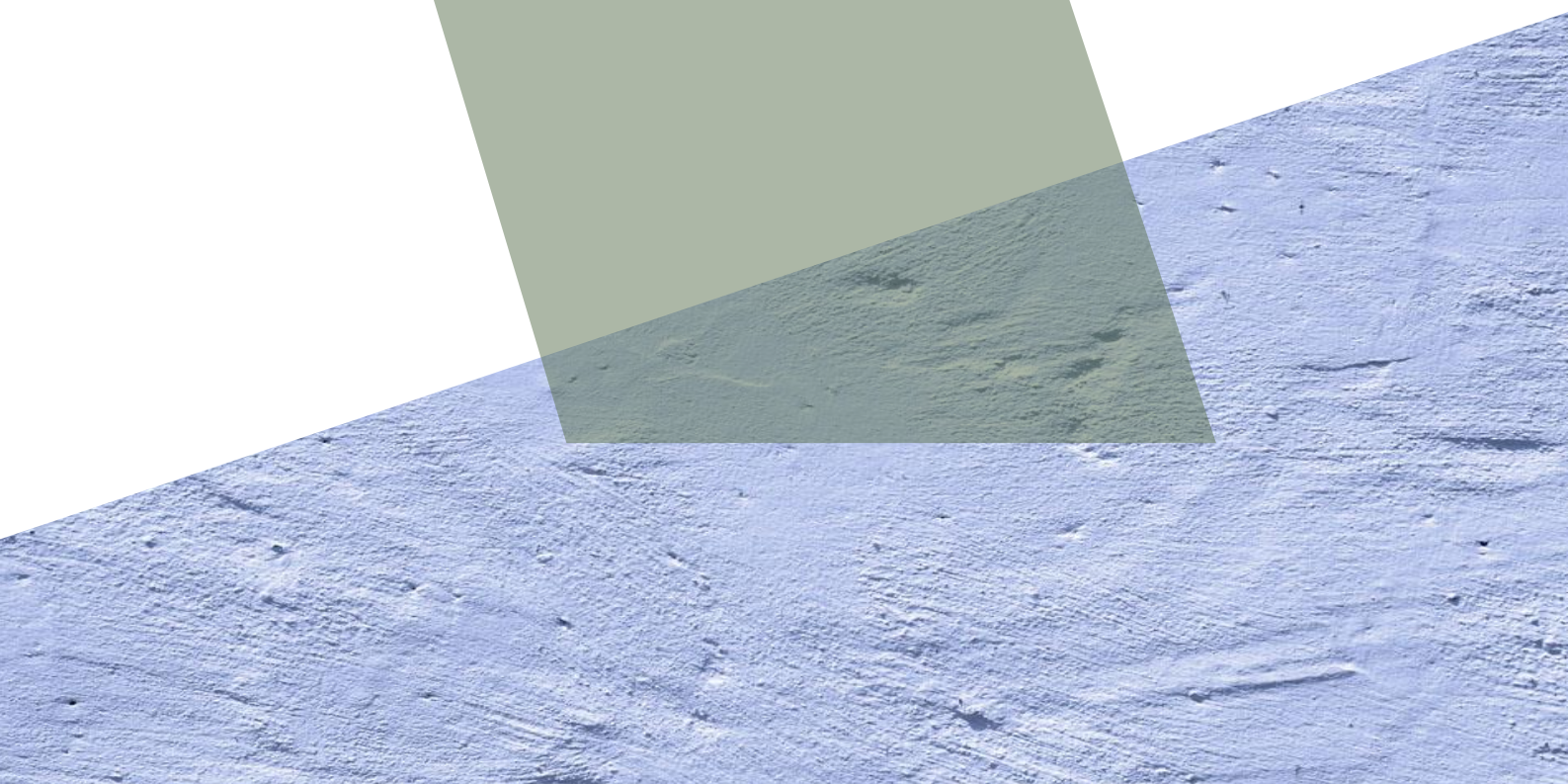
ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Appaltatore, Direttore lavori, Progettista, Committente

I profili di responsabilità nell'appalto

Ottobre 2025



1. Ruoli e Responsabilità nell'edilizia privata.

Quando si realizza un'opera edile, che si tratti di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione, è fondamentale **individuare con chiarezza i ruoli di tutti i soggetti coinvolti**. Spesso, infatti, possono verificarsi eventi dannosi (come errori di progettazione o esecuzione, materiali inadeguati, presenza di difformità rispetto al progetto, danni o difetti costruttivi, non conformità alla normativa edilizia e urbanistica) che richiedono un accertamento delle colpe e un eventuale risarcimento economico.

Data la **diversa natura dei ruoli** (committente, progettista, direttore dei lavori, appaltatore), stabilire la ripartizione delle responsabilità può essere complesso e il più delle volte rimessa, quindi, alla valutazione dell'autorità giurisdizionale e varia in base alle attività svolte nell'ambito dell'appalto.

I recenti orientamenti giurisprudenziali, nell'approfondire i profili di responsabilità nell'appalto edile, fanno emergere **l'importanza di adottare specifiche cautele contrattuali per prevenire contenziosi.** Definire con precisione, ad esempio, i compiti professionisti rispetto all'attività esecutiva dell'impresa e documentare le attività di controllo possono rappresentare elementi fondamentali.

In questo *dossier*, sono esaminati i profili di responsabilità alla luce della più recente giurisprudenza.

2. Analisi delle forme di responsabilità giuridica: Civile, Amministrativa e Penale

Per l'appalto di lavori privati, le fonti di riferimento per l'individuazione delle forme responsabilità vanno rinvenute negli accordi presi (contratto di appalto e contratto d'opera professionale) nonché nel codice civile.

Al riguardo si distingue:

RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Contrattuale:** deriva da una violazione degli accordi contrattuali (tra committente e impresa, tra committente e professionista o tra impresa e professionista). Questo tipo di responsabilità si manifesta ogni qual volta una delle parti non esegue correttamente le prescrizioni contrattuali (ritardo nella consegna dei lavori, progetto mal eseguito o non realizzabile; l'opera presenta danni, vizi o difetti costruttivi; non è stata verificata la progressiva conformità dell'opera al progetto; i materiali impiegati non corrispondono a quanto previsto nel capitolato

o sono risultati inidonei ecc.). La violazione degli obblighi contrattuali può comportare richieste di risoluzione contrattuale, di risarcimento danni ecc.

- **Extracontrattuale**: prescinde dagli accordi contrattuali presi e si verifica a causa del dolo o della colpa di uno dei soggetti che possono, peraltro, aver contribuito anche a titolo di concorso (responsabilità cd. SOLIDALE) alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza di vizi all'opera realizzata o di danni a terzi.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Si configura quando la violazione riguarda il mancato rispetto delle normative urbanistiche e delle disposizioni previste dagli strumenti di pianificazione e comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

RESPONSABILITÀ PENALE

Si verifica quando l'evento dannoso integra la violazione di norme che tutelano interessi di particolare rilevanza sociale, come gli infortuni sul lavoro o le opere eseguite in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio.

Nel contesto di un'opera edilizia, dalla progettazione all'esecuzione, i diversi soggetti (committente, titolare del permesso di costruire (se diverso dal committente, costruttore, direttore dei lavori e progettista) possono, quindi, essere chiamati a rispondere per eventuali danni.

👉 Questo *dossier* verte sull'analisi dei ruoli e delle possibili configurazioni di responsabilità, con un'attenzione particolare alle forme che si manifestano durante la fase esecutiva dei lavori. Non verranno quindi trattate responsabilità di natura diversa (come, ad esempio, gli obblighi nei confronti dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro in genere).

3. Responsabilità dell'Appaltatore: autonomia e obblighi in cantiere

In linea generale, **l'appaltatore esplica la sua attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.**

La giurisprudenza più recente ribadisce che l'appaltatore assume, infatti, un'obbligazione di risultato. Pertanto, *è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantirne il buon funzionamento*, *anche quando si attiene a un progetto fornito dal committente.*

L'appaltatore, di regola, non è un mero esecutore. Per essere esente da responsabilità, deve dimostrare di aver manifestato chiaramente il proprio dissenso riguardo a istruzioni

o progetti palesemente errati e di essere stato costretto a eseguirli per le insistenze del committente. In assenza di tale prova, l'appaltatore risponde per intero dei vizi dell'opera.

Durante lo svolgimento dei lavori l'appaltatore ha precisi obblighi diligenza:

- ***Verifica del progetto:*** anche in assenza di una specifica clausola contrattuale, l'appaltatore deve verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere. In tal caso la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni del terreno erano impossibili da rilevare con le normali procedure e conoscenze tecniche.

Poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito dal committente.
Quando il progetto è fornito dal committente o da un professionista da lui incaricato, l'appaltatore viene considerato corresponsabile dei vizi se questi erano palesemente riconoscibili con la sua competenza e diligenza professionale. a sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non erano accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali.
In pratica, l'appaltatore incorre in una duplice responsabilità:

- quando si è accorto degli errori e non li ha denunciati.
- quando avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.

Questo perché l'appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle regole dell'arte e di garantire un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. **Pertanto, la presenza di vizi imputabili al progettista non esclude la responsabilità dell'impresa edile** che ha eseguito i lavori. Se i vizi dell'opera sono riconducibili, in tutto o in parte, a un errore progettuale, ne risponde comunque anche il progettista in concorso con l'appaltatore.

Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza 22918/2025, n. 22918 ha avuto modo di evidenziare un aspetto importante ossia la responsabilità dell'imprenditore trova limiti precisi quando i difetti derivano da errori di progettazione che esulano dalle sue competenze tecniche specifiche: "*l'impresa non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter addirittura contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista, che non potevano dirsi affatto così palesemente smaccatamente errate da poter essere apprezzate come tali da un qualsiasi esecutore quale era l'impresa esecutrice dei lavori che comunque quest'ultima per espressa e precisa disposizione contrattuale con la committenza si doveva puntualmente attenere alle disposizioni tecniche del progettista direttore dei lavori*".

Controllo dei materiali: se i materiali sono forniti dall'appaltatore, il committente può verificarne la qualità. Se, invece, i materiali sono forniti dal committente, l'appaltatore ha il dovere di controllarli. L'appaltatore si libera della responsabilità verso il committente solo se denuncia tempestivamente i vizi dei materiali, ma resta comunque tenuto a non utilizzarli se possono causare danni a terzi o violare norme di ordine pubblico.

Conformità alla normativa urbanistica edilizia: Spetta al costruttore, oltre che alle altre figure professionali coinvolte nell'appalto e al committente, l'obbligo del rispetto della normativa sul rilascio dei titoli abilitativi; lo stesso è tenuto a verificare che l'opera contrattualmente prevista sia conforme alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, alle previsioni titolo edilizio e alle sue modalità esecutive.

4. Il ruolo e le responsabilità del progettista

Il progetto può essere predisposto dal committente o da un professionista da questi incaricato: in tal caso, come riportato nel paragrafo precedente, l'appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.

Se l'appaltatore assume il ruolo di progettista l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso e, in presenza di situazioni di rischio, deve eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

L'obbligo di indagare sulla consistenza del suolo e, quindi sul tipo di fondazione più idonea spetta, normalmente, al progettista. Tuttavia, gli accertamenti compiuti non esonerano l'appaltatore dal compiere tutte le necessarie verifiche oltre che sul progetto anche sulle fondazioni.

Come precisato dal Tribunale di Siracusa, sez. II, 07/04/2022, n. 586 il progettista è **responsabile di tutti i gravi vizi e difetti costruttivi** derivanti da insufficienze o carenze progettuali, cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligenza richiesta in base al livello di professionalità.

Se il danno subito dal committente dipende da concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, *sussistono le condizioni per la responsabilità solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno* (Cass. civ. 28/01/2021, Ord. n. 1842, Tribunale, S.Maria Capua V. , sez. I , 25/09/2023, n. 3508).

Per la Corte d'Appello Genova, Sez. I, Sentenza, 10/06/2025, n. 716 "*in caso di danno dovuto a difetti di costruzione causati dalla mancata previsione nel progetto di un giunto sismico e da errori nell'impermeabilizzazione esecutiva, la responsabilità può essere attribuita in misura diversa tra il progettista e l'impresa appaltatrice, tenendo conto del contributo causale di ciascuno; nel caso in cui il progettista abbia consegnato specifici*

elaborati esecutivi, la mancata osservanza delle istruzioni da parte dell'impresa non esonera del tutto il progettista da responsabilità".
Ciò significa che l'appaltatore, pur essendo il responsabile principale dell'esecuzione, non agisce come un mero esecutore, e il progettista non è automaticamente esente da colpa: anche in presenza di istruzioni chiare e specifiche (elaborati esecutivi), **se il difetto finale deriva *anche* da una carenza progettuale iniziale, la responsabilità del progettista permane.**

Può, inoltre, sussistere la responsabilità concorrente del direttore lavori per avere approvato l'esecuzione dell'opera in difformità al progetto posto a base del contratto e per non avere informato il committente delle modifiche apportate.

Come evidenziato dalla Cassazione civile, sez. II, 21/03/2023, n. 8058 "*sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile,* ***non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica****, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce* ***inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto****. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all' art. 2226, comma 1, c.c. , la firma apposta dal committente sul progetto redatto*".

Il principio fondamentale che si ricava è che anche se il progetto costituisce una fase preliminare che precede la realizzazione materiale dell'opera, il progettista ha il dovere professionale di assicurare sia la **conformità urbanistica** sia la c**orretta procedura amministrativa:** (es. permesso di costruire, SCIA, CILA) necessario per l'intervento.

In conclusione, come si evince quindi dalle pronunce giurisprudenziali, nel contesto di un contratto d'appalto **se i vizi dell''opera sono causati da una scorretta esecuzione dei lavori, ne rispondono congiuntamente l'appaltatore e il direttore dei lavori,** quest'ultimo in quanto figura preposta alla vigilanza e al controllo della regolare realizzazione. **Se, invece, i difetti derivano da un errore di progettazione, la responsabilità ricade sul progettista.** Tuttavia, in questa seconda ipotesi, **anche l'appaltatore risponde in concorso** con il progettista qualora, per sua negligenza, non abbia rilevato o non abbia denunciato tempestivamente gli errori contenuti nel progetto.

5. Il ruolo e le responsabilità del Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori non è una figura necessaria nell'appalto privato, dal momento che la sua nomina, da parte del committente, è facoltativa: di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.

Il responsabile della direzione lavori privati presta un'opera professionale che richiede **peculiari competenze tecniche, risorse intellettive e operative, per assicurare il risultato atteso dal committente.**

Il ruolo del direttore dei lavori è, pertanto, quello di sorvegliare e dirigere l'esecuzione dell'opera, così realizzando un insieme complesso di attività quali il controllo sui materiali impiegati, l'indicazione delle modalità operative del contratto, la verifica delle varie fasi di esecuzione dei lavori e della corrispondenza delle opere ai provvedimenti amministrativi autorizzativi di natura edilizia-urbanistica, il ricevimento e l'effettuazione di comunicazioni nell'interesse del committente e relative allo svolgimento dell' appalto, la tenuta della contabilità dei lavori, la possibilità di chiedere eventuali interventi correttivi necessari al buon esito dei lavori.

Il direttore lavori è, quindi, colui che deve **vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera.** La *diligenza* richiesta al professionista per il controllo sull'esecuzione dei lavori fa riferimento a specifiche competenze tecniche *proporzionate e strutturate riguardo all'opera da eseguire*.

Non è richiesta la presenza continua e giornaliera sul cantiere ma egli deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che siano rispettate le regole dell'arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. Il direttore lavori deve verificare la progressiva e conforme realizzazione dell'opera rispetto al progetto, al capitolato ma anche alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

L'obbligo del Direttore dei Lavori di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere sussiste **durante l'intero corso dei lavori**, e non solamente nel periodo successivo al loro completamento o in fase di collaudo

Pertanto, l'inadempimento contrattuale o l'evento dannoso potranno essere imputabili anche ad un **concorrente inadempienza del direttore dei lavori**, il quale potrà sottrarsi alla responsabilità indicando e dimostrando fatti specifici che possano avere interrotto ogni nesso eziologico tra il danno subito dal committente e la sua opera professionale.

Ad esempio, come rilevato dal Tribunale Busto Arsizio con la sentenza n.339/2021 qualora il direttore dei lavori *rilevi delle difformità rispetto al progetto, dovrà ordinare la sospensione dei lavori. Ciò in quanto persona di fiducia del committente, che ha il compito di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere -dovere di intervento tempestivo, ove rilevi delle difformità.*

Può risultare opportuno che nel contratto di appalto siano definiti i limiti dell'incarico professionale conferito dal committente al direttore lavori ed in particolare la facoltà o meno di ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell'opera, di fissare termini ecc.

6 Quando il Committente è responsabile: condizioni e limiti

Nel contesto dell' di appalto privato, il committente deve cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento delle attività necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare l'opera (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16346).

La regola generale è quella in forza della quale l'appaltatore esegue i lavori in piena autonomia, assumendo su di sé la relativa responsabilità ma, **in casi particolari, anche il committente può essere ritenuto responsabile dei danni provocati.**

Una responsabilità del committente per i danni cagionati a terzi può configurarsi quando:
a) quando l'esecuzione dei lavori è stata **affidata ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione** (**Cass. civ., Sez. III, 27/06/2024, n. 17801):**
b) **ingerenza del committente** (*che ricorre qualora risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso*). In quest'ultimo caso l'appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso altrimenti non potrà invocare, il concorso di colpa del committente (ad esempio in caso a causa del suo omesso controllo sui tempi di realizzazione e dell'accordo tra le parti nelle scelte tecniche ed operative nell'esecuzione dei lavori). ;
c) specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'articolo 2043 c.c. (*quali, ad esempio, l'aver tralasciato ogni sorveglianza in sede di verifica esecutiva, ex art. 1662 c.c.,)*

Sicuramente in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia quindi nei rapporti con la pubblica amministrazione, *la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia*

sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 13157).

Allegato: **Rassegna di giurisprudenza**

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Appaltatore, Direttore lavori, Progettista, Committente

I profili di responsabilità nell'appalto

RASSEGNA DI GIURISPUDENZA

Cassazione civile sez. I, 04/09/2025, n.24567
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, **è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Cass. civ. 08/08/2025, n. 22918
L'impresa non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter addirittura contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista, che non potevano dirsi affatto così palesemente smaccatamente errate da poter essere apprezzate come tali da un qualsiasi esecutore quale era l'impresa esecutrice dei lavori che comunque quest'ultima per espressa e precisa disposizione contrattuale con la committenza (contratto di appalto agli atti) si doveva puntualmente attenere alle disposizioni tecniche del progettista direttore dei lavori.
Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 22/07/2025, n. 6118
In linea con il principio consolidato secondo cui l'autonomia dell'appaltatore implica che, di regola, egli debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, la responsabilità del committente è configurabile solo in caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero per "culpa in eligendo" se l'opera è stata **affidata a un'impresa assolutamente inidonea o se l'appaltatore ha agito come semplice esecutore degli ordini del committente.**
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/07/2025, n. 18405
La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può **essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori**. Tuttavia, tale responsabilità si configura

come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.

Cassazione civile sez. III, 24/06/2025, n.16987

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Cassazione civile sez. III, 23/06/2025, n.16720

Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a **un'impresa manifestamente inidonea** (cosiddetta *culpa in eligendo*) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide e inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata.

Corte d'Appello Genova, Sez. I, Sentenza, 10/06/2025, n. 716

In caso di danno dovuto a difetti di costruzione causati dalla mancata previsione nel progetto di un giunto sismico e da errori nell'impermeabilizzazione esecutiva, la responsabilità può essere attribuita in misura diversa tra il progettista e l'impresa appaltatrice, tenendo conto del contributo causale di ciascuno; nel caso in cui il progettista abbia consegnato specifici elaborati esecutivi, la mancata osservanza delle istruzioni da parte dell'impresa non esonera del tutto il progettista da responsabilità.

Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11857

Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo,

gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore.

Corte appello Ancona sez. I, 05/05/2025, n.642

L'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue conoscenze, la bontà del progetto e/o delle istruzioni ricevute dal committente e, nel caso in cui tali indicazioni siano errate, deve manifestare chiaramente il proprio dissenso, altrimenti andando incontro a responsabilità contrattuale per vizi dell'opera. Dunque il fatto che l'appaltatore abbia eseguito l'opera su progetto altrui (committente o altro incaricato) non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", ma per andare esente da responsabilità egli è tenuto a dimostrare di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le opere quale "nudus minister".

Cass. Civ. 24/4/2025, n. 10825

In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, primo comma, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.

Cassazione civile sez. II, 18/04/2025, n.10231

In materia di appalto, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare **esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle.**

Tribunale Prato, Sentenza, 07/04/2025, n. 207

La responsabilità del direttore dei lavori per difformità o vizi delle opere realizzate è esclusa qualora sia comprovato che tali difformità o vizi possano essere emendati in corso d'opera e che la progettazione originaria non garantiva la statica dell'edificio, rendendo necessario ricorrere a metodologie più idonee.

Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.969

Poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito

dal committente. L'appaltatore, infatti, è tenuto a segnalare eventuali carenze ed errori del progetto ed è esente da responsabilità soltanto ove il committente, edotto delle carenze e degli errori, insista comunque per l'esecuzione del progetto, riducendo l'appaltatore a mero nudus minister.

Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.252

Nel contratto d'appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e, pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento.

Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29331

Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251

La responsabilità *ex*tracontrattuale *ex* art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.

Cassazione civile sez. III - 23/10/2024, n. 27526

L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità dell'appaltatrice mancando la prova che questa avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dell'opera di escavazione, a tal fine non rilevando, nei rapporti con il committente, la circostanza che non fosse stata messa nelle condizioni di valutare l'intervento, avendo il suo dipendente addetto all'escavatore aderito alle pressanti richieste del committente senza avvertire il datore di lavoro).

Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.27045
Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di **riferire al committente.**
Tribunale sez. I - Foggia, 15/10/2024, n. 2386
La consegna dell'immobile all'appaltatore da parte del committente non determina il trasferimento della responsabilità di custodia, né di quella relativa ai danni verso terzi. In caso contrario, si consentirebbe un ingiustificato esonero di responsabilità nei confronti di soggetti estranei al contratto di appalto. Per tale motivo, il committente resta sempre responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi durante l'esecuzione delle opere previste dal contratto. Tale responsabilità può essere esclusa solo in presenza di un caso fortuito.
Tribunale Arezzo sez. I, 24/09/2024, n.770
Dovendo osservare i criteri generali della tecnica afferenti al particolare lavoro commissionatogli, l'appaltatore deve controllare, entro i limiti delle proprie cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, qualora queste siano manifestamente errate, può andare esente da responsabilità dimostrando di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; in assenza di tale prova, grava sull'appaltatore responsabilità contrattuale, che discende dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell' opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 11/09/2024, n.2481
Se il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista, entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. L'eventuale responsabilità del direttore dei lavori non libera l'appaltatore che, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle.
Tribunale Prato sez. I, 13/06/2024, n.490

Rientrano tra le obbligazioni del direttore dei lavori sia l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità dell'esecuzione di questa al capitolato o alle regole della tecnica, oltre all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; ne discende che il direttore dei lavori è responsabile nell'ipotesi in cui ometta di vigilare e di impartire le disposizioni opportune al riguardo, concretizzandosi la sua attività nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, determina il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi mediante periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa

Cass. civ., Sez. III, 27/06/2024, n. 17801

La responsabilità del committente può essere rivalutata in caso di "culpa in eligendo", ovvero se l'opera è stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea o se le direttive del committente hanno causato il danno.

Nell'ambito di un'opera di ristrutturazione, la responsabilità del danneggiamento dell'immobile può essere attribuita interamente all'appaltatore, nel caso in cui questi, per negligenza o imperizia, provochi un danno (come un incendio) senza provvedere alle necessarie misure di sicurezza.
La responsabilità del committente può invece essere esclusa se questa ha affidato l'opera a un'impresa adeguata e ha perso il controllo diretto sul bene.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 13157

In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo).

Cassazione civile , sez. II , 05/02/2024 , n. 3249

In tema di **appalto**, il direttore dei lavori, quale rappresentante del **committente**, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del **committente** se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.

In tema di appalto, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, anche se affidate ad altro professionista, salvo che dimostri

che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. La responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che il committente richieda l'applicazione di un prodotto particolare, anziché quello solitamente utilizzato dall'appaltatore; infatti, il direttore dei lavori ha il dovere e la capacità di acquisire tutte le informazioni necessarie al suo corretto uso.

Tribunale , Bergamo , sez. III , 30/01/2024 , n. 208

Nel contratto di **appalto**, qualora il danno subìto dal committente derivi dalla concorrente **responsabilità** dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dell'inadempimento e dei conseguenti danni, essendo sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso a produrre l'evento. Tuttavia ove i vizi siano riconducibili ad inadempimenti del **progettista**-direttore dei lavori, la relativa **responsabilità** dovrà essere vagliata in base all' art. 1218 c.c. ed alla disciplina relativa alle professioni intellettuali.

Tribunale di Napoli, sez. II, 06/10/2023, n. 3965

Nel caso in cui l'illecito, consistente nell'utilizzo dell'intera cubatura residua del lotto senza il consenso degli altri proprietari e senza alcun contratto di cessione della cubatura, sia legato da un nesso causale al comportamento del professionista **responsabile dei calcoli, dell'elaborazione del progetto e della direzione dei lavori**, la violazione della normativa edilizia deve essere imputata al progettista in virtù della sua responsabilità professionale. Tale imputazione segue il criterio della specifica diligenza richiesta dall' articolo 1176, comma 2, c.c. atteso che, la soluzione del caso di specie non richiedeva la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà come contemplato dall' articolo 2236 del Codice civile.

Tribunale , S.Maria Capua V. , sez. I , 25/09/2023 , n. 3508

Nel contratto di **appalto** il vincolo di **responsabilità** che lega l'appaltatore, il **progettista** ed il direttore dei lavori ha natura solidale, per cui costoro si considerano responsabili se ciascuno dei loro inadempimenti ha concorso a produrre il danno al committente, essendo sufficiente, per sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso.

Corte appello , Genova , sez. I , 15/09/2023 , n. 998

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da **responsabilità** soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di **responsabilità** contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del **progettista** o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Cassazione civile , sez. III , 25/05/2023 , n. 14527
Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell' art. 2236 c.c. , la **responsabilità** di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell' art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 , sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).
Cassazione civile sez. III, 24/05/2023, n.14456
In tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori.
Cassazione civile, sez. II, 21/03/2023, n. 8058
Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, **non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica**, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all' art. 2226, comma 1, c.c. , la firma apposta dal committente sul progetto redatto.
Tribunale Monza sez. II, 07/11/2022, n.2236
Nel contratto di appalto il fatto che l'opera sia progettata dal committente o da un progettista incaricato dal committente stesso non esonera l'appaltatore dalla responsabilità per errata esecuzione, poiché la fase progettuale non esula dai suoi obblighi: di conseguenza l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità del progetto stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati.
Cassazione civile, sez. II, 05/10/2022, n. 28947

In materia di appalto privato, **il progettista è responsabile ex art. 1669 Cc verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione**, trovando ciò fondamento nel principio di cui all' articolo 2055 del Cc , il quale, dettato in tema di responsabilità ex tracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità.

Tribunale , Siracusa , sez. II , 07/04/2022 , n. 586

Il **progettista** è responsabile di tutti i gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali, cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligentia quam in concreto. Allo stesso modo il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che comportano l'impiego di specifiche competenze tecniche, deve assicurare il risultato sperato dal committente, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.

Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/10/2021, n.700

Sebbene sia funzionalmente collegata all'obbligazione dell'appaltatore, che è tipicamente di risultato, quella del **direttore dei lavori** è qualificata da una più che consolidata giurisprudenza come obbligazione di mezzi, in quanto ha per oggetto la **prestazione di un'opera intellettuale** che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale.

Tribunale Novara sez. I, 01/10/2021, n.616

L'appaltatore rimane responsabile dell'esatto compimento dell'opera appaltata **anche quando il progetto sia elaborato da altri.** In particolare l'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente (e/o, per esso, dal direttore del lavori) e, se queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se dimostri di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.

Tribunale Cagliari sez. II, 06/10/2021

L'appaltante-committente non perde il controllo pur avendo affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice con contratto di appalto, intendendosi tale controllo quale signoria sulla cosa fondante il potere di disporne e goderne.

Corte appello Bari sez. II, 19/08/2021

Rientrano, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole

della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicchè non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Alla stregua di tali principi il D.L. non può andare esente da un addebito di responsabilità, soltanto perché non sono stati riscontrati errori progettuali.

Il direttore dei lavori, quale persona di fiducia del committente, deve sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questo si avvale, intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora queste dovessero manifestare vizi o difetti, comunque manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi e astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.

Cassazione civile sez. II, 22/06/2021, n.17819

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, **senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.**

Cassazione civile, sez. trib., 16/6/2021, n. 16975

Pur riconoscendo che la **responsabilità del trattamento dei rifiuti edili** grava sull'appaltatore ed esecutore dei lavori, ciò non esclude che detta responsabilità possa essere condivisa, a titolo di concorso, con il committente allorquando questi sia direttamente partecipe della condotta illecita.

Tribunale Roma sez. XVII, 10/06/2021, n.10202

In materia di responsabilità per i danni arrecati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera è l'appaltatore, poiché nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, salva l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti.

Tribunale Firenze sez. II, 19/05/2021, n.1380

In tema di responsabilità del progettista dell'opera edilizia, una volta esclusa la difformità fra l'opera realizzata ed il progetto elaborat), accertata la violazione della normativa in materia edilizia, settore tecnico ed altamente specialistico, l'errore è imputabile a titolo di responsabilità professionale al progettista, secondo

il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c., in quanto il fatto illecito consistente nella realizzazione di una nuova costruzione **in violazione delle distanze legali è legato da nesso causale al comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e direttore lavori.**

Tribunale Lecce sez. II, 26/03/2021

Il CTU ha accertato che il progetto è difforme dall'opera realizzata "sia per le dimensioni planimetriche, sia per l'altezza netta del locale interrato, sia per la distribuzione planimetrica".

La responsabilità del Direttore dei Lavori si affianca a quella del committente, come previsto dall'art. 29 D.P.R. 380/2001, in quanto **anche il committente è soggetto tenuto a verificare la rispondenza dell'opera costruita rispetto a quella progettata**. D'altro canto, nel caso di specie, la difformità dell'opera è talmente evidente - riguardando le dimensioni dell'opera, la dislocazione della scala e della rampa e quant'altro sopra indicato - che non è assolutamente verosimile ritenere che il committente non abbia avuto cognizione della stessa.

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7027

L'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'articolo 2043 del Cc, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera a un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.

Tribunale Lecce, 04/03/2021, n.636

Il consenso espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche a instaurare alcun diretto rapporto negoziale tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, **il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo e non anche nei confronti del committente.**

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/03/2021, n.339

Nel contratto di appalto, nel caso in cui vengano rilevati difetti di costruzione, di tali vizi risponderanno **in concorso l'appaltatore e tutti i soggetti** che abbiano prestato la loro opera nella realizzazione dei lavori (ossia il progettista e il direttore dei lavori). In particolare, per quanto concerne la figura del direttore dei lavori, questi, qualora rilevi delle difformità rispetto al progetto, dovrà ordinare la sospensione dei lavori. Ciò in quanto persona di fiducia del committente, che ha il compito di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere -dovere di intervento tempestivo, ove rilevi delle difformità.

Corte d'Appello Milano Sez. IV, 19/02/2021

In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale **di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile.**

La responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c. può essere fatta valere dal committente sia contro l'appaltatore che contro chi ha in qualche misura partecipato alla costruzione del bene con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità, e dunque anche nei confronti del subappaltatore, anche se con tale soggetto non sia intercorso un rapporto diretto.

E ciò in quanto l'art. 1669 c.c. non è una norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma, al contrario, una disposizione che mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale.

Corte d'Appello Lecce Sez. I, Sent., 19/02/2021

Il legislatore ha introdotto tramite l'art. 1669 c.c. una forma di responsabilità da fatto illecito più rigorosa rispetto a quella generale delineata nell'art. 2043 c.c., caratterizzata da una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo all'appaltatore.

Ebbene, le due azioni risarcitorie sono contraddistinte da un diverso regime probatorio: nel primo caso (art. 1669 c.c.) l'appaltatore è onerato da una gravosa prova liberatoria, stante la presunzione di responsabilità a suo carico, mentre, nel secondo (art. 2043 c.c.), spetterà al soggetto danneggiato dimostrare la colpa del costruttore. Va ulteriormente precisato che **la presunzione di responsabilità posta a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 c.c. può essere vinta, da quest'ultimo, non con la prova di aver usato tutta la diligenza possibile nella scelta dei materiali e nell'esecuzione dell'opera, bensì soltanto dalla specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità fondata su fatti positivi, precisi e concordanti** (Cass. 15488/2000).

Nel caso specifico l'appaltatore, al fine di vincere tale presunzione, avrebbe dovuto, non già limitarsi ad affermare di avere proceduto alla posa in opera dell'intonaco 'termoisolante', secondo le direttive della direzione dei lavori e, soprattutto, secondo le schede tecniche delle ditte fornitrici dei materiali e, comunque, secondo le regole dell'arte, pretendendo di giovarsi della "...mancanza di prova contraria in tal senso fornita

dagli attori" ma avrebbe dovuto, piuttosto dare specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità nella carente posa in opera dell'intonaco, fondandola su fatti positivi, precisi e concordanti, e così, ad esempio, dimostrando l'intervento del fatto di terzo o di causa di forza maggiore, quali la responsabilità esclusiva del committente o del direttore dei lavori nella riscontrata compromissione delle condizioni di ottimale termoisolamento del fabbricato. Non si sottrae, infatti, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Così individuato l'atteggiarsi della responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente, vale la regola generale dettata da Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui, nel caso in cui il committente faccia valere la responsabilità del direttore dei lavori per vizi o difformità dell'opera appaltata, egli deve soltanto provare l'esistenza del contratto, ovvero l'assunzione dell'incarico da parte del professionista, nonché allegare l'inadempimento di quest'ultimo, il quale dovrà, invece, dimostrare di aver eseguito diligentemente la prestazione, onde andare esente da responsabilità.

Corte appello Genova sez. I, 15/02/2021, n.177

Rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.

Tribunale Arezzo 18/2/2021 n. 137

Ai sensi dell'art. 1228 c.c., **il debitore che nell'esecuzione dell'obbligazione si avvale dell'opera di un terzo risponde anche del fatto doloso o colposo di questo.** La norma si riferisce a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell'adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore. **La responsabilità prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell'ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva.**

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il

concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori non è una figura necessaria nell'appalto privato, dal momento che la sua nomina, da parte del committente, è facoltativa: di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.

Tra i compiti del direttore dei lavori rientrano la segnalazione delle situazioni anomale riscontrate e l'adozione degli accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi; inoltre, egli è tenuto a impartire le disposizioni e le istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente, nonché a verificarne l'ottemperanza da parte dei soggetti ai quali sono indirizzate.

Tenuto conto del vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nell'art. 2055 c.c.) che lega le figure dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, laddove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno subito dal committente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, **in capo al direttore dei lavori, sorge la medesima obbligazione risarcitoria gravante sull'appaltatore**

Inoltre, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, che rinviene una sua specifica disciplina nel succitato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall'art. 2236 c.c. (che limitano la responsabilità per danni del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), mentre, in tema di prova, il committente potrà avvalersi della presunzione iuris tantum di responsabilità che, secondo la giurisprudenza, è predicabile laddove si sia in presenza di fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 1669 c.c., perlomeno quando si tratti di crollo o rovina dell'edificio (così, per esempio, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1026 e Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2000, n. 15488).

Tribunale Monza sez. I, 09/02/2021 n.245

La violazione delle distanze legali non può che essere imputabile, a titolo per l'appunto di responsabilità professionale, a colui che aveva predisposto quel disegno inducendo la committente a confidare, stante la particolare competenza tecnica insita nella professione esercitata, che fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia nonché rispettoso delle distanze legali tra costruzioni.

La normativa in materia edilizia, settore altamente tecnico e specialistico, richiede, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza che – nel caso concreto – era per di più certamente esigibile, non essendo peraltro necessario risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. se si considera che era sufficiente riedificare il fabbricato rispettando la medesima sagoma preesistente.

La Suprema Corte ha precisato che "se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori" (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 11.3.2019 n. 6917).

La disciplina di cui all'art. 2226 c.c. fa riferimento alle sole prestazioni d'opera materiale, sicché le statuizioni in esso contenute relativamente ai ristretti termini di decadenza e prescrizione previsti per l'esercizio dell'azione giudiziale non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale. La non applicabilità di tale disposizione alla prestazione professionale (di natura evidentemente intellettuale) ha una diretta incidenza anche sui termini di prescrizione dell'azione, non potendosi per di più esclusivamente applicare quella quinquennale prevista in materia di illecito extracontrattuale bensì, cumulativamente ad essa, anche quella ordinaria decennale prevista in materia di responsabilità contrattuale.

Corte appello Genova sez. I, 04/02/2021, n.139

In materia di appalto, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili, sussiste la responsabilità esclusivamente dell'appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività. Tuttavia, nel caso in cui il danneggiato dimostri che il committente si è inserito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore, **rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente.**

Cass. civ. 28/01/2021, Ord. n. 1842

Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso (pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi); tale vincolo non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore, al quale il direttore dei lavori e progettista non abbia concorso in alcun modo causalmente rilevante.

Cass. civ. sez. III, 20/01/2021, n. 1004

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, **il direttore dei lavori**, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti **l'impiego di peculiari competenze tecniche** e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori **l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato**

e/o alle regole della tecnica, nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente

Il contratto di appalto è autonomo e distinto rispetto al contratto di direzione dei lavori.

Tribunale Bologna sez. II, 12/12/2020, n.1802

In tema di garanzia per vizi e difformità dell'opera, la colpa dell'appaltatore inadempiente è presunta, salvo prova contraria; **in particolare, l'appaltatore, al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, deve dimostrare che i vizi o i difetti dell'opera sono dovuti a caso fortuito oppure che derivano dal progetto del committente**; ancora, l'appaltatore può andare esente da responsabilità se prova che i vizi si verificano normalmente in opere dello stesso genere di quelle eseguite o che, dato lo stato attuale della tecnica, non potevano essere evitati con il grado di perizia esigibile in concreto dall'appaltatore.

Corte d'Appello di Catania, sez. 2, 20/11/2020, n. 2013

Il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente **genera a suo carico l'identica (e solidale ex art. 2055 c.c.) obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola d'arte.**

Cass. civile sez. III, 20/11/2020, n.26529

L'eventuale eccesiva deformabilità di un solaio può essere accertata solo a seguito di complessi calcoli ingegneristici che costituiscono compito del progettista e che non rientra nelle competenze tecniche dell'impresa esecutrice.

Appare, dunque, del tutto illogico ritenere che del vizio doveva accorgersi l'appaltatore quando esso si è manifestato sette anni dopo il collaudo e non era stato rilevato dallo stesso collaudatore.

Tribunale Terni 12/11/2020 n. 729

La natura extracontrattuale della responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. è estendibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto e, per altro verso, il positivo accertamento dell'esistenza di pregiudizi eziologicamente riconducibili ai concorrenti inadempimenti dei soggetti intervenuti a vario titolo nell'attività di edificazione (appaltatore, progettista e direttore dei lavori) consente di affermare la

responsabilità solidale di ciascun soggetto intervenuto, a nulla rilevando che le condotte singolarmente poste in essere costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti ovvero violazioni di norme giuridiche diverse.

Tribunale Trani, 17/09/2020, n.1329

Il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, **sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni** al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Vicenza, 1/09/2020 n. 1410

L'art. 1669 c.c. disciplina la responsabilità per vizi dell'opera, delineandola in termini amplissimi, sia dal punto di vista soggettivo, trattandosi di **responsabilità riferita non solo all'appaltatore, ma a tutti i soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale**, e che può essere fatta valere non soltanto dal committente, ma anche dai suoi aventi causa, sia da punto di vista temporale, potendo essa venire in rilievo anche per vizi che si manifestino a distanza di molti anni dal compimento dell'opera.

Tribunale Savona, 24/7/2020, n. 415

Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire**. Ne deriva che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori, pertanto, non si sottrae a responsabilità allorché abbia omesso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 17/07/2020, n.715

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il

concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Tribunale Palermo, 2/7/2020, n. 1999

Nel caso in cui un unico evento dannoso sia imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo risarcitorio, che le azioni o le omissioni di ciascuna **abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento**, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha regresso verso l'altro corresponsabile per la ripetizione della parte da esso dovuta.

Corte di Cassazione 26/06/2020 n. 12882

Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la **concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente** stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito.

Tribunale Salerno, sez. 2 civile, 23/4/2020, n. 1070

Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, **il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità,** rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e pertanto rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Corte appello Catania sez. II, 22/01/2020, n.193

In tema di appalto, laddove l'opera commissionata presenti dei vizi dovuti alla irregolare messa in opera, degli stessi ne risponderà senz'altro l'appaltatore, ed altrettanto il direttore dei lavori, quale figura preposta a vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera. Altresì, in ipotesi di vizi riconducibili in tutto o in parte alla errata progettazione dell'opera, ne risponderà il progettista, in concorso con l'appaltatore che, per sua colpa, non si sia avveduto degli errori progettuali ovvero non li abbia tempestivamente denunciati.

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI



A CURA DELLA
DIREZIONE
LEGISLAZIONE
MERCATO PRIVATO

LA RESPONSABILITÀ NELL'APPALTO
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

28 agosto 2019

Cass. civ. Sez. III Ord., 24/4/2019, n. 11194

In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate si applica la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore.

Tribunale Milano Sez. VII, Sent., 24/04/2019
Tribunale Busto Arsizio Sez. III, Sent., 23/04/2019

La responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori),** alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione".

Più precisamente, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Tribunale Pavia Sez. III, Sent., 12/04/2019

L'autonomia caratterizzante l'esecuzione dei lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, **salvo che il committente non si sia ingerito** con direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto".

In particolare una responsabilità del committente configurabile qualora si dimostri che il difetto sia stato commesso in esecuzione di un preciso ordine impartito dal committente medesimo, dal direttore dei lavori o da un suo altro rappresentante, ovvero, in altri termini, qualora l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia.

Cass. civ. ordinanza 14/3/2019, n.7336

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Pertanto, rientrano, **tra gli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia le modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi**.

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Tribunale Genova sez. II, 12/03/2019, n.688

Il direttore dei lavori assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori avvenga conformemente a quanto stabilito nel

capitolato di appalto. Da ciò, tuttavia, non può derivare a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza.

Tribunale Torre Annunziata, 1/3/2019, n.533

L'appaltatore risponde per i danni provocati a terzi, durante l'esecuzione del contratto, in virtù dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato. Il **committente, invece, deve limitarsi a verificare la corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'impresa con l'oggetto del contratto.**

La responsabilità dell'appaltatore non viene meno nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga posta sotto il controllo del committente, direttamente o tramite il direttore dei lavori. Ne discende che persiste la responsabilità dell'impresa, in via esclusiva, in merito ai danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, anche nel caso in cui la committenza abbia esercitato un normale controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante privo di poteri d'ingerenza.

Tribunale Roma sez. VII, 11/02/2019, n.3040

Premesso che nell'appalto **il direttore dei lavori** ha l'obbligo di vigilare, in luogo del committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica, nonché di impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente medesimo, con conseguente responsabilità, pur se **non ha l'obbligo** - come non lo ha il committente - di **rilevare eventuali carenze e/o criticità del progetto (che debbono essere emendate dall'appaltatore),** salvo che questo compito gli sia stato espressamente affidato dal committente, è anche vero che il direttore dei lavori non è tenuto a far integrare le previsioni progettuali delle opere di cui si deve occupare, ma deve **vigilare sulla corretta esecuzione** - sotto il profilo della conformità al capitolato - delle opere concordate fra committente e appaltatore e di quelle altre che eventualmente l'appaltatore ponga in essere, anche integrando, se del caso, lacune progettuali, in adempimento del suo dovere di realizzare l'opera al meglio.

Cass. civ. ordinanza 14/11/2018 n. 29338

Qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono **solidalmente** dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano **concorso in modo efficiente** a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Tribunale Udine Sez. lavoro sent., 1/3/2018
Tribunale Savona, Sent., 08/05/2018

In tema di appalto, con riferimento alla **responsabilità** conseguente a **vizi** o **difformità** dell'opera appaltata, il **direttore** dei **lavori** per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, **onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto.**

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e la segnalazione all'appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Grava sul professionista l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli

organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Tribunale Milano sez. VII, 26/07/2018, n.8377

L'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, **la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori,** segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 01/3/2018, n.368

L'autonomia dell'appaltatore comporta che egli debba ritenersi **unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera**, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso.

Cass. civ. ordinanza 21/9/2017 n. 21959
Tribunale Firenze sez. III, 6/2/2018, n.367

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, **è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo".
Pertanto, "in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

Tribunale Grosseto, 13/06/2018, n.584

Il direttore dei lavori non va esente da responsabilità ove ometta di effettuare verifiche di conformità normativa, di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al riguardo, nonché trascuri di verificarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Il direttore dei lavori assume, infatti, un'obbligazione di mezzi che consiste in un precipuo impegno del professionista nell'assolvere le mansioni affidate con la diligenza necessaria, prevista per garantire la corretta esecuzione dell'opera. La diligenza richiesta al professionista per il controllo dell'esecuzione dell'intervento fa riferimento all'esercizio di particolari e **peculiari competenze tecniche** che hanno come presupposto un'applicazione di risorse intellettive ed operative proporzionate e strutturate riguardo all'opera da eseguire.

Tribunale Arezzo, 16/10/2017, n.1153

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera.

Cass. civ. 30/1/2017, n. 2304

L'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende **dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni;** con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività

edilizia, l'appaltatore risponde, in solido con il progettista ed il collaudatore (a loro volta responsabili per inadempimento delle rispettive prestazioni d'opera professionale, essendosi rivelate inadeguate la progettazione ed il collaudo) dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto e dalle modalità realizzative delle opere.

Tribunale di Frosinone sez. I, 10/1/2017

Il direttore dei lavori, in esecuzione di un'obbligazione di mezzi, presta un'opera professionale, che involge l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; **pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.**

Tribunale di Monza, sez I, 21 giugno 2016

Il progettista è responsabile di tutti quei gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali dovendo garantire il risultato, tecnicamente apprezzabile, che il committente si aspetta di conseguire cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della "diligentia quam in concreto".

Quanto all'appaltatore, da considerarsi egli stesso un "tecnico" perché imprenditore del settore salvo che per ipotesi residuali, non ricorrenti nella specie, che richiedono particolari e specifiche cognizioni tecniche, **questi deve garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire** e non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva del committente e/o del direttore dei lavori col rischio di rendere l'opera dannosa, ma ha il dovere di rispettare le regole dell'arte, di prospettare eventuali obiezioni tecniche e di rendere edotto il committente dell'erroneità delle istruzioni impartite anche se contrattualmente debba attenersi alle stesse. Solo nel caso in cui abbia manifestato il proprio dissenso e sia stato indotto ad eseguirne, comunque, le direttive può essere esentato da responsabilità, dovendo in tal caso essere considerato un nudus minister, ossia un mero esecutore del volere altrui senza alcun margine di autonomia in un appalto a regia.

Del pari, il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative** per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della "diligentia quam in concreto", rientrando nelle sue specifiche competenze l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica del buon costruire, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza per la quale non può sottrarsi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e/o di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne tempestivamente al committente.

Cass. civ. , 21/11/2016, n. 23665

L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre.

Cass. civ., 21/9/2016, n. 18521
Cass. Civ. sez. II, 12/6/2014, n.13410

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono **solidalmente** dei danni,

essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Cass. civ., 19 settembre 2016, n. 18285

Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di **vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica**, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Cass. Civ., 3 maggio 2016, n. 8700

In tema di appalto, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale** (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.

Cass. civ. Sez. II, 23/6/2014, n. 14220

L'appaltatore **risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli** dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia, per la loro corretta utilizzazione, l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.

Tribunale di Piacenza, 23 febbraio 2010

L'appaltatore risponde solidalmente con il progettista, nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; ovvero anche nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Invero, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l'appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera.
Conseguentemente, **l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso**; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.

Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12995

Ai fini della costruzione di opere edilizie **l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore,** trattandosi di indagine -implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecniche al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità.

Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, anche quando gli stessi sono ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente l'appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c.) nei limiti generali in tema di responsabilità contrattuale della colpa lieve, presupponente il difetto dell'ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata.